



**COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA**  
**PROVINCIA DI FROSINONE**

**MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE**

Tel . 0776/949012

Fax. 0776/949306

c.a.p. 03040 c.c.p. 13035035 cod. fisc. 8100305 060 6 [ragioneria.pignataro@virgilio.it](mailto:ragioneria.pignataro@virgilio.it)  
[pec\\_ragioneria.pignataroint@certipec.it](mailto:pec_ragioneria.pignataroint@certipec.it)

**ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

**(nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 24.11.2022 ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)**

**Delibera 02 del 28 settembre 2023**

**OGGETTO: FONDI VINCOLATI – LINEE GUIDA SULLA GESTIONE SEPARATA - APPROVAZIONE**

**L'anno 2023, il giorno 28 del mese di settembre, alle ore 10:00 presso la sede del Comune di Pignataro interamna (FR)**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE  
DOTT. MARCO ALICANDRO**

**Premesso:**

- che il Comune di Pignataro Interamna con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 02 dell'8 marzo 2018 ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che con DPR del 27 aprile 2018 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione e la gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione di tutti i debiti dell'Ente, il Dott. Giulio Pesci;
- che in data 19 aprile 2021, il Commissario Straordinario nella persona del Dott. Giulio Pesci ha presentato le proprie dimissioni dall'incarico conferitogli;
- che con DPR del 07 giugno 2021 è stato nominato, in sostituzione del Dott. Giulio Pesci, il nuovo Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione e la gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione di tutti i debiti dell'Ente, nella persona della Dott.ssa Simona Secchi;
- che in data 29 giugno 2022, il Commissario Straordinario nella persona della Dott.ssa Simona Secchi ha presentato le proprie dimissioni dall'incarico conferitole;
- che con DPR del 24 novembre 2022 è stato nominato, in sostituzione della Dott.ssa Simona Secchi, il nuovo Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione e la gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione di tutti i debiti dell'Ente, nella persona del Dott. Marco Alicandro;
- che l'Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato presso il Comune di Pignataro Interamna, ai sensi dell'art. 252, comma 2 del DLgs 267/200, con delibera n.01 del 22 dicembre 2022;

- con Deliberazione del G.C. n. 80 del 04 settembre 2020 è stata adottata la modalità semplificata di liquidazione ai sensi dell'art. 258 del D. Lgs. N. 267/2000;

**Visti:**

- *l'articolo 252, comma 4 del TUEL, in base al quale l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;*
- *l'articolo 254, comma 3 del TUEL – in base al quale nel piano di rilevazione della massa passiva sono compresi: a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato; b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2; c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7;*
- *l'articolo 255, comma 10 del TUEL e l'articolo 5, comma 1-bis del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, in base ai quali non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese;*
- *l'art. 2-bis del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, recante "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali ed il territorio", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, poi modificato dall'art. 36 comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96) che, introducendo una limitata deroga all'articolo 255, comma 10 del TUEL, affida alla competenza dell'organo straordinario di liquidazione dei comuni in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai soli fondi a gestione vincolata, lasciando inalterate le disposizioni in merito alla gestione dei mutui passivi e delle altre spese di cui all'articolo 255, comma 10 del TUEL;*
- *la circolare del Ministero dell'Interno n. 21 del 20 settembre 1993, relativa all'applicazione delle norme sul dissesto, laddove chiarisce (p. 100 ultimo periodo) che i residui attivi e passivi della gestione vincolata siano esclusi dalla massa attiva e passiva, intendendosi con ciò che "le spese che trovano copertura in un'entrata vincolata al finanziamento delle stesse non possono essere finanziate con gli ordinari mezzi che concorrono alla formazione della massa attiva e che quindi vanno tenute separate nel piano di estinzione delle situazioni pregresse";*
- *la medesima circolare n. 21/1993, laddove chiarisce (p.101 primo periodo) che la liquidazione delle spese delle gestioni vincolate compete all'organo straordinario di liquidazione che, laddove ritenga opportuno, può procedere al pagamento anche prima dell'approvazione del piano di estinzione, previa verifica delle condizioni di regolarità della spesa previste dalla legge;*

**Ritenuto che:**

- *i criteri individuati dalla citata circolare del Ministero dell'Interno n. 21 del 20 settembre 1993 in relazione alle gestioni vincolate devono ritenersi ancora validi ed applicabili, in quanto l'atto è stato emanato in attuazione della previgente normativa, che, analogamente a*

quella in vigore a seguito della novella del 2016, affidava all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata;

- la stessa Direzione centrale della finanza locale, organo del Ministero dell'Interno, nel parere reso alla Commissione straordinaria di liquidazione di Caserta (nota prot. n. 91410 del 24 luglio 2017), ha sostanzialmente fatto propri tali criteri, precisando che l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, affidati all'organo straordinario di liquidazione, "è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione, restando ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori";
- la nota citata precisa, altresì, che l'amministrazione dei residui relativi alle gestioni vincolate "verrà gestita separatamente [...] al fine precipuo di garantire il mantenimento del persistente vincolo di destinazione delle medesime risorse senza commistioni con la contemporanea gestione dei residui attivi e passivi relativi a risorse non vincolate";

**Considerato che:**

- è opportuno, data la sostanziale novità della questione e la complessità della gestione dei fondi vincolati nel bilancio comunale, definire in termini generali la condotta che questo organo straordinario di liquidazione terrà di fronte a domande di pagamento a valere su gestioni vincolate in bilancio;
- sarà, comunque, necessario valutare in ogni singolo caso la sussistenza delle ragioni di opportunità che, a mente delle citate circolari ministeriali, consentano il pagamento delle spese relative alle gestioni vincolate, anche prima dell'approvazione del piano di estinzione;

per le suesposte motivazioni e considerazioni,

**DELIBERA**

1. **Approvare** la premessa narrativa che si intende integralmente riportata nel presente dispositivo;
2. **Approvare** le seguenti linee guida, relative all'amministrazione dei residui attivi e passivi dei fondi a gestione vincolata ed alle istanze di pagamento ad essi pertinenti:
  - a. i titolari di crediti pertinenti a fondi a gestione vincolata dovranno in ogni caso fare istanza di pagamento, usando i modelli e seguendo le procedure definite dall' OSL;
  - b. tali istanze di pagamento saranno del pari istruite dai dirigenti/responsabili di settore competenti secondo la medesima procedura richiesta per le istanze ordinarie, avendo cura di precisare l'esistenza del vincolo e l'atto da cui deriva;
  - c. l'organo straordinario di liquidazione si avvarrà della collaborazione degli uffici comunali per verificare gli atti giustificativi della spesa e procedere alla relativa liquidazione, preliminarmente all'emissione dell'ordinativo di pagamento e chiederà, per ogni specifico fondo a gestione vincolata, un dettagliato rendiconto al titolare dell'ufficio responsabile;
  - d. in caso pervenga un'istanza di pagamento a valere su un impegno di spesa, cui corrispondano somme a destinazione vincolata già incassate dall'Ente e disponibili

- sull'apposito conto del Tesoriere comunale, l'organo straordinario di liquidazione, previa verifica del titolo, autorizzerà i competenti uffici comunali ad emettere il relativo ordinativo di pagamento;
- e. in caso pervenga un'istanza di pagamento a valere su un impegno di spesa, cui corrispondano residui attivi da riscuotere previa rendicontazione della spesa a soggetti terzi, l'organo straordinario di liquidazione, previa verifica del titolo, autorizzerà i competenti uffici comunali ad emettere l'ordinativo di pagamento a valere sulla cassa ordinaria dell'ente e procedere alla rendicontazione e riscossione del credito;
- f. in caso pervenga un'istanza di pagamento a valere su un impegno di spesa, cui corrispondano somme a destinazione vincolata già incassate dall'Ente e disponibili in cassa e/o residui attivi non riscossi, di importo complessivamente inferiore ai residui passivi registrati sullo specifico fondo a gestione vincolata, l'organo straordinario di liquidazione, previa verifica del titolo e nei limiti di questo, chiederà all'Ente di ricostituire le risorse finanziarie vincolate e, in ogni caso, autorizzerà la spesa solo nei limiti delle risorse effettivamente accertate ed acquisite all'Ente, non potendo gravare per l'eccedenza sui mezzi ordinari della gestione liquidatoria;
3. **Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 4, comma 6, del DPR 378/1993 disponendone la pubblicazione all'Albo pretorio oltre che sul sito istituzionale a cura dell'Ufficio segreteria dell'Ente e la comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale.
4. **Trasmettere** copia della presente deliberazione, a cura della segreteria dell'Ente, al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale – Ufficio Trasferimenti Ordinari agli Enti Locali e Risanamento degli Enti Dissestati – Piazza del Viminale, 1, Roma. [Finanzalocale.prot@pec.interno.it](mailto:Finanzalocale.prot@pec.interno.it)

Alle ore 12:00 la seduta è sciolta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

Il Commissario Straordinario di Liquidazione  
Dott. Marco Alicandro

